

Articolo 11

1. Su richiesta, ciascuna Amministrazione doganale avvia le indagini relative a operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente nel territorio della parte Contraente richiedente, e ne comunica i risultati all'altra Amministrazione doganale.
2. Tali indagini sono condotte in conformità alla legislazione vigente nel territorio della Parte Contraente adita. L'Amministrazione doganale adita procede come se agisse per proprio conto.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non sia l'autorità competente a soddisfare la richiesta, essa la trasmette senza indugio all'autorità competente e si impegna a cooperare con essa.

Articolo 12

1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
 - a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier e altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione,
 - b) procurarsi copie di questi documenti dossier, e altri dati pertinenti a quella infrazione doganale,
 - c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio della Parte Contraente adita, e utili all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Quando, nei casi previsti al paragrafo 1 del presente Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.